Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **830.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, della estrazione e della utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena;

Visto il voto 6 aprile 1972, n. 389 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udita la regione Toscana che ha espresso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, parere favorevole giusta deliberazione n. 1616 del 31 ottobre 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono

soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1974, n. **831**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Nantes (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 1ª categoria in Nantes (Francia) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **832**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Analisi funzionale;
Teoria della relatività;
Meccanica analitica;
Meccanica statistica;
Calcolo numerico e programmazione.

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Fisica del plasma;
Fisica dei semiconduttori;
Teoria dei sistemi;
Metodi fisici per la biologia;
Fisica dei componenti elettronici;
Psicologia dell'età evolutiva;
Metodi fisici ed apparecchi di misura per le scienze della Terra;
Didattica della fisica.

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico biologico, è aggiunto il seguente:

Chimica degli eterociclici.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Chimica bromatologica » viene soppresso e sostituito da « Chimica degli alimenti ».

L'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

L'art. 56, relativo alle norme degli esami di laurea in chimica, scienze naturali, scienze geologiche e scienze biologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 56. — L'esame di laurea in chimica, in scienze naturali, in scienze geologiche ed in scienze biologiche consiste nella discussione su una dissertazione scritta, teorica o sperimentale, svolta su argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti che si riferiscono alla laurea a cui aspira. La dissertazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esame, insieme coll'indicazione di un argo-

mento orale da svolgere davanti alla commissione esaminatrice, scelto fra gli insegnamenti della facoltà, diverso da quello che forma oggetto della dissertazione.

Il presidente nomina fra i professori ufficiali membri della commissione di laurea un relatore e un correlatore delle singole tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **833.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1973, n. 1162, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è rettificato nel modo seguente:

Il primo comma dell'art. 103 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'ammissione all'orientamento in sanità pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica è limitata ai laureati in medicina e chirurgia; all'orientamento di laboratorio sono ammessi, oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia ».

Il secondo comma dell'art. 104 è abrogato e sostituito dal seguente:

« A seguito del parere della facoltà potrà essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (questi ultimi per l'orientamento di igiene e medicina scolastica), dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica, dei laboratori provinciali ed ospedalieri, della direzione sanitaria degli ospedali ».

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno di corso è aggiunto il seguente:

Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 86

LEGGE 29 gennaio 1975, n. **14.**

Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'Esercito è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . n. 4.550
marescialli capi . . . . » 5.500
marescialli ordinari . . . . » 5.500
sergenti maggiori . . . . » 9.450

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

Fino a quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e dei servizi non raggiungerà i nove decimi dell'organico, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la dotazione organica del ruolo speciale per mansioni di ufficio può essere elevata a 2.700 unità.

Ai fini della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, si considerano disponibili le vacanze esistenti globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 991 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1975

LEONE

MORO — FORLANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1975, n. **15**.

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato il trasferimento in proprietà al comune di Bolzano dei seguenti immobili, siti in detta città, di pertinenza del patrimonio dello Stato:

a) ex circolo ufficiali (già sale civiche);

b) area di metri quadrati 809 circa, da escorporare dalla p. ed. 748/2 in c.c. Bolzano facente parte del compendio denominato « padiglione Donato »;

c) ex Hotel Schgraffer;

d) appezzamenti di terreno destinati ed utilizzati a sedime della rete stradale urbana di Bolzano, della complessiva superficie di metri quadrati 5.120 circa, contraddistinti in catasto con le pp. ed. 1150/4, 194, 1035, 737/11, 737/3 c.c. Gries.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1975, n. **16**.

Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma dell'articolo 19 di detto decreto è stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuerà l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1975, n. **17**.

Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente:

« L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1975, n. **18**.
Provvedimenti a favore dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Art. 2.

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Art. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole « il testimone ».

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole « partecipante alla redazione dell'atto ».

Art. 4.

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula « impossibilitato a sottoscrivere ».

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.
Nomina dei componenti la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1974-78.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1970, pubblicato il 23 aprile 1970 nel n. 103 della *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per il quadriennio 1969-73;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti della predetta commissione per il quadriennio in corso;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dalle organizzazioni interessate;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, relativo alla nomina dal presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

La commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è presieduta dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composta, per il quadriennio 1974-78, dai signori:

1) Cantile dott. cav. gr. cr. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) De Cicco dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) Garcea dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) Albanese dott. Gaetano, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

5) Cortesi Ernesto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

6) Miotti cav. uff. Antonio, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

7) Natalini comm. Piero, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

8) Panini Piccole Ivanoe, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

9) Sorace avv. Rocco, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

10) Capritti avv. Stelvio, per i venditori ambulanti;

11) Martinelli Antonio, per i venditori ambulanti;

12) Mussolin dott. Basilio, per i venditori ambulanti;

13) De Pasquale rag. Antonio, per gli agenti e rappresentanti di commercio;

14) Bottelli rag. Mario, presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

15) Magri dott. Michele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai membri di cui ai numeri 1), 2), 3) non spettano i gettoni di presenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1974
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 6

(669)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Rodi Garganico per il completamento del nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTERO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974 con il quale il comune di Rodi Garganico è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento della costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 4 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza del termine previsto dall'art. 2.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto interministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il completamento della costruzione del nuovo edificio giudiziario di Rodi Garganico decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 160

(991)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Tiriolo per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Tiriolo è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Tiriolo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Tiriolo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 163

(990)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972, con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Abruzzi;

Considerato che, il prof. Alfonso Scognamiglio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara, non può più far parte della commissione di cui sopra in quanto trasferito all'osservatorio per le malattie delle piante di Portici;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Tullio Vincenzo, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara, è nominato a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del menzionato prof. Alfonso Scognamiglio.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1974
Registro n. 23 *Agricoltura, foglio n.* 35

(638)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo nel collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 2 del proprio decreto ministeriale 15 dicembre 1971, n. 11577, con il quale il sig. Ciusa professor Walter venne nominato membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna;

Considerato che il sig. Ciusa prof. Walter, in data 10 ottobre 1974, ha presentato domanda di dimissioni e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 8842 in data 17 ottobre 1974, con la quale il capo del compartimento doganale di Bologna ha proposto che il membro effettivo dimissionario Ciusa prof. Walter sia sostituito dal prof. Rodolfo Andreotti;

Preso atto che la scelta del prof. Rodolfo Andreotti è stata effettuata su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Il prof. Rodolfo Andreotti è chiamato a far parte del Collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità di membro effettivo in sostituzione del sig. Ciusa professor Walter, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1974
Registro n. 106 *Finanze, foglio n.* 346

(790)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 marzo 1974, relativo alla concessione del contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale, in applicazione dello art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2, che ha aggiunto l'art. 2-*bis* al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1974, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 60, con cui sono state determinate le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi straordinari di cui alle citate disposizioni legislative;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ad alcune delle disposizioni del citato decreto 14 marzo 1974, al fine di ovviare a difficoltà ed inconvenienti verificatisi nella loro pratica applicazione;

Sentito il parere del comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nominato con decreto ministeriale in data 5 agosto 1968 ed integrato, per la specifica esigenza, con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 14 marzo 1974 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — A favore di ciascun natante che nel 1974 abbia esercitato la pesca marittima professionale di cui all'art. 219 del codice della navigazione, è concesso un contributo straordinario per l'attività peschereccia svolta durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974, commisurato alle miglia percorse da ciascun natante.

Ai fini della determinazione dei natanti che possono beneficiare del contributo di cui sopra è sufficiente il possesso del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante.

Si prescinde dal possesso del citato libretto quando si tratta di natanti addetti alla pesca oltre gli stretti.

Tutte le istanze presentate alle capitanerie di porto, corredate dalla documentazione richiesta dal predetto decreto 14 marzo 1974, sono valide a tutti gli effetti.

Art. 2.

Le parole « nonchè l'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese di pesca », di cui al terzo capoverso della lettera *a*) dell'art. 4 del decreto 14 marzo 1974, sono soppresse.

Art. 3.

Le parole: « iscritto al n. . . . . del registro delle imprese di pesca di codesta capitaneria », di cui al quarto e quinto rigo dell'allegato 1 al decreto 14 marzo 1974, sono soppresse.

La formula della certificazione dell'autorità marittima riportata in calce allo stesso allegato 1 è sostituita dalla seguente:

« Il sottoscritto certifica che il natante risulta iscritto al n. . . . . delle matricole o dei registri delle navi minori galleggianti di questa capitaneria di porto e che il richiedente è armatore del M/p sopra menzionato.

. . . . lì . . . . . .

Il comandante

. . . . ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1974

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 87

(935)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 154, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del 17 settembre 1974, n. 25536, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito ad altra sede, il dott. Camillo Dell'Acqua, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Pasquale Magarò, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Pasquale Magarò è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Treviso, in sostituzione del dott. Camillo Dell'Acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(828)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 154, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota n. 1183 del 20 giugno 1974, con la quale l'Unione provinciale di Treviso della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Busato con il sig. Antonio Giandon;

Vista la lettera n. 1184 del 20 giugno 1974 con la quale il sig. Giuseppe Busato rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Antonio Giandon è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Treviso, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Giuseppe Busato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(829)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1975.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1975 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1975, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicato:

Intendenza di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	—	—
Arezzo	20	30	25
Ascoli Piceno	50	5	5
Asti	15	75	4
Avellino	3	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	10	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	10	6	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	20	8	—
Catanzaro	10	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	15	70	—
Enna	6	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	80	5	10
Genova	60	140	2
Gorizia	5	50	40
Grosseto	40	70	70
Imperia	5	15	2
Isernia	10	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	—
Livorno	15	20	20
Lucca	20	40	20
Macerata	35	30	35
Mantova	25	45	30
Massa Carrara	15	30	3
Matera	4	4	—
Messina	8	5	3
Milano	25	25	8
Modena	10	10	6
Napoli	10	—	—
Novara	20	190	20
Nuoro	10	12	—
Padova	10	80	30
Palermo	10	3	—
Parma	25	35	12
Pavia	20	150	7
Perugia	55	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	40	40	5
Piacenza	10	80	10
Pisa	8	5	30
Pistoia	22	22	15
Pordenone	50	90	45
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	15	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	40	5	10
Roma	200	80	120

Intendenza di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Rovigo	30	15	30
Salerno	10	5	—
Sassari	2	20	—
Savona	8	40	1
Siena	25	60	30
Siracusa	4	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	—	—
Teramo	50	2	2
Terni	60	36	65
Torino	25	120	3
Trapani	—	10	—
Trento	20	200	5
Treviso	20	100	45
Trieste	3	5	10
Udine	50	220	75
Varese	25	60	25
Venezia	15	75	40
Vercelli	10	90	—
Verona	35	100	25
Vicenza	40	170	60
Viterbo	25	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(756)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara con un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 30 settembre 1974, n. 211, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio » che avrà luogo a Vicenza dal 28 al 30 novembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(877)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi ed attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi ed attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 5 al 7 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1975.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1975 ai fini dell'inserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, di istituzione della provincia di Oristano;

Visti i decreti ministeriali in data 18 luglio 1974 e 30 luglio 1974, elencati nell'unito allegato *A*, che fissano per l'anno 1974 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1975 è parificato al salario medio relativo all'anno 1974 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 18 luglio 1974 e 30 luglio 1974 indicati nelle premesse.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Per la provincia di Oristano il reddito medio dei mezzadri e coloni relativo all'anno 1975 è parificato al salario medio dell'anno 1974, determinato per le provincie da cui provengono i comuni che hanno costituito il territorio della provincia di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1974 RAGGRUPPATI SECONDO LA LORO PUBBLICAZIONE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Decreti ministeriali	Provincie interessate	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
18 luglio 1974	Bari	23 luglio 1974
Id.	Benevento	Id.
Id.	Cagliari	Id.
Id.	Catania	Id.
Id.	Chieti	Id.
Id.	Cosenza	Id.
Id.	Cremona	Id.
Id.	Cuneo	Id.
Id.	Genova	Id.
Id.	L'Aquila	Id.
Id.	La Spezia	Id.
Id.	Reggio Emilia	Id.
Id.	Sondrio	Id.
Id.	Taranto	Id.
Id.	Teramo	Id.
Id.	Terni	Id.
Id.	Torino	Id.
Id.	Trapani	Id.
Id.	Trento	Id.
Id.	Treviso	Id.

Decreti ministeriali	Provincie interessate	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
18 luglio 1974	Trieste	23 luglio 1974
Id.	Udine	Id.
Id.	Varese	Id.
Id.	Vicenza	Id.
Id.	Agrigento	24 luglio 1974
Id.	Alessandria	Id.
Id.	Ancona	Id.
Id.	Arezzo	Id.
Id.	Ascoli Piceno	Id.
Id.	Potenza	Id.
Id.	Ragusa	Id.
Id.	Ravenna	Id.
Id.	Roma	Id.
Id.	Sassari	Id.
Id.	Siracusa	Id.
Id.	Venezia	Id.
Id.	Vercelli	Id.
Id.	Verona	Id.
Id.	Viterbo	Id.
Id.	Asti	25 luglio 1974
Id.	Avellino	Id.
Id.	Belluno	Id.
Id.	Foggia	Id.
Id.	Macerata	Id.
Id.	Massa Carrara	Id.
Id.	Matera	Id.
Id.	Messina	Id.
Id.	Milano	Id.
Id.	Napoli	Id.
Id.	Novara	Id.
Id.	Padova	Id.
Id.	Palermo	Id.
Id.	Parma	Id.
Id.	Perugia	Id.
Id.	Pesaro	Id.
Id.	Pescara	Id.
Id.	Piacenza	Id.
Id.	Pisa	Id.
Id.	Pistoia	Id.
Id.	Pordenone	Id.
Id.	Aosta	26 luglio 1974
Id.	Bolzano	Id.
Id.	Brescia	Id.
Id.	Brindisi	Id.
Id.	Ferrara	Id.
Id.	Gorizia	Id.
Id.	Grosseto	Id.
Id.	Isernia	Id.
Id.	Lecce	Id.
Id.	Livorno	Id.
Id.	Lucca	Id.
Id.	Mantova	Id.
Id.	Nuoro	Id.
Id.	Reggio Calabria	Id.
Id.	Rieti	Id.
Id.	Rovigo	Id.
Id.	Salerno	Id.
Id.	Savona	Id.
Id.	Siena	Id.
Id.	Bergamo	27 luglio 1974
Id.	Bologna	Id.
Id.	Caltanissetta	Id.
Id.	Campobasso	Id.
Id.	Caserta	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Como	Id.
Id.	Enna	Id.
Id.	Firenze	Id.
Id.	Forlì	Id.
Id.	Frosinone	Id.
Id.	Latina	Id.
Id.	Modena	Id.
Id.	Pavia	Id.
30 luglio 1974	Imperia	12 agosto 1974

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso), con effetto dal 21 maggio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso), con effetto dal 21 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Determinazione in misura fissa delle somme percepite con il sistema «punto mancia» dal personale del Casinò municipale di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del «punto mancia» ai fini della applicazione dei contributi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1973, con il quale è stata determinata la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» del personale della società Casina delle Rose, appaltatrice del Casinò municipale di Campione d'Italia;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale in quanto le determinazioni in esso contenute non corrispondono più alle somme effettivamente percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale dipendente;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi, sulla somma percepita con il sistema del «punto mancia» dal personale della società Getualte, appaltatrice del Casinò municipale di Campione d'Italia, la misura fissa mensile è così determinata:

Apprendisti	L. 95.000	mensili
Allievi	» 155.000	»
Cambisti - 1ª categoria	» 250.000	»
Cambisti - 2ª categoria	» 530.000	»
Impiegati roulettes - chemin de fer, terza categoria - classe *C*	» 290.000	»
Impiegati roulettes - chemin de fer, terza categoria - classe *B*	» 350.000	»
Impiegati roulettes e chemin de fer di categoria 1ª *B*, 2ª e 3ª, classe *A* - cassieri, 1° gruppo	» 390.000	»
Impiegati roulettes e chemin de fer di categoria 1ª *B*, 2ª e 3ª, classe *A* - cassieri, 2° gruppo	L. 530.000	mensili

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal 1° dicembre 1974.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Rettifica dei salari medi giornalieri ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli della provincia di Milano per l'anno 1974 determinati con decreto ministeriale 18 luglio 1974.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1974 che determina le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti della provincia di Milano, da valere per l'anno 1974 ai fini delle citate disposizioni di legge;

Considerato che relativamente alla provincia di Milano si è reso necessario procedere tramite le organizzazioni sindacali del settore agricolo ad un riesame delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data del 31 ottobre 1973, ai fini di pervenire, per quanto riguarda le categorie dei salariati fissi comuni e qualificati, ad una più esatta valutazione ponderale delle retribuzioni contrattuali;

Sentita sull'argomento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di rettificare i valori delle retribuzioni medie giornaliere determinati, per l'anno 1974, dal decreto ministeriale 18 luglio 1974;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono rettificate come segue:

Braccianti	L. 5.759
Salariati fissi:	
comuni	» 4.761
qualificati	» 5.115
specializzati	» 5.736

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Manuel R. Guerra, console degli U.S.A. a Napoli.

(1030)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Ana Diaz De Mantovani, console generale di Panama a Napoli.

(1031)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Drommi, console onorario di Panama a Civitavecchia.

(1032)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974, registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 181, è stato accolto il ricorso presentato il 16 marzo 1973 da Bizzarri Roberto, avverso la deliberazione 18 novembre 1972, n. 358, dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il mancato inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

(1131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

La dott.ssa Maria Erminia Bonora, nata a Bologna il 19 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Bologna in data 29 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(738)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765/M)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766/M)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748/M)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750/M)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751/M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Nizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Ponte Nizza (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753/M)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.406.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Castelnovetto (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756/M)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Pietore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Rocca Pietore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(761/M)

Autorizzazione al comune di Cencenighe Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Cencenighe Agordino (Belluno) viene autorizzato ad asssumere un mutuo di L. 1.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762/M)

Autorizzazione al comune di Ricaldone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Ricaldone (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763/M)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(767/M)

Autorizzazione al comune di Collobiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Collobiano (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769/M)

Autorizzazione al comune di Trofarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Trofarello (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770/M)

Autorizzazione al comune di Rueglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Rueglio (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di San Martino in Rio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773/M)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774/M)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(775/M)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(776/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.484.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brissogne

Con decreto 25 settembre 1974, n. 660, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo della Dora Baltea in comune di Brissogne (Aosta), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 110 parte (già 92/8); foglio 4 mappale 97 (già 91/e); 109 (già 96/b) di mq 977; mappale 92 parte (già 91/b) di mq 2038 e foglio 3 mappale 49 parte (già 47/d) di mq 587 e complessivamente di mq 3602 ed indicati nello schizzo planimetrico vistato il 17 agosto 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Aosta; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1132)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Valmasino

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1074/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in fregio al torrente Masino in comune di Valmasino (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39 mappale 1249 della superficie di mq 20 circa ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 luglio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1133)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giuliano Terme

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1117/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in Molina di Quosa nel comune di S. Giuliano Terme (Pisa), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 162, della superficie di mq 90 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 settembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1134)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montignoso

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1182/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex alveo del torrente Montignoso e del fosso Crecchignano in comune di Montignoso (Massa Carrara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappale 545 della superficie di mq 320 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 con allegata relazione 6 marzo 1973 dell'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1135)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova

Con decreto 28 settembre 1974, n. 661, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto in sponda destra del torrente Sturla in comune di Genova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 79, mappali numeri 164 e 187 della superficie complessiva di mq 360 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 settembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1136)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% (1° ottobre 1975)	2093	Musacchi Mirella, nata a Codigoro (Ferrara) il 28 maggio 1955, minore sotto la patria potestà del padre Musacchi Fortunato, nato a Codigoro il 27 maggio 1927, domiciliato a Trecate (Novara).	250.000

Roma, addì 7 febbraio 1975

(1202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,70	637,70	637,95	637,70	639,50	637,60	637,60	637,70	637,70	637,60
Dollaro canadese	636,25	636,25	637 —	636,25	638,41	636,25	636,60	636,25	636,25	637,10
Franco svizzero	259 —	259 —	258,40	259 —	257,35	258,95	258,70	259 —	259 —	258,50
Corona danese	115 —	115 —	115,30	115 —	115,70	115,10	115 —	115 —	115 —	115 —
Corona norvegese	127,80	127,80	127,70	127,80	127,82	127,70	127,70	127,80	127,80	127,75
Corona svedese	160,43	160,43	160,30	160,43	160,40	160,40	160,35	160,43	160,43	160,40
Fiorino olandese	264,38	264,38	264,50	264,38	264,47	264,36	264,35	264,38	264,38	264,35
Franco belga	18,3175	18,3175	18,34	18,3175	18,37	18,32	18,31	18,3175	18,31	18,31
Franco francese	149,03	149,03	148,80	149,03	148,46	149,02	148,95	149,03	149,03	149 —
Lira sterlina	1525,05	1525,05	1526,25	1525,05	1526,50	1525,05	1524,75	1525,05	1525,05	1525 —
Marco germanico	274,75	274,75	274,45	274,75	274,34	274,70	274,75	274,75	274,75	274,70
Scellino austriaco	38,73	38,73	38,70	38,73	38,64	38,72	38,71	38,73	38,73	38,70
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,28	26,36	26,31	26,35	26,35	26,36	26,36	26,35
Peseta spagnola	11,365	11,365	11,38	11,365	11,35	11,35	11,3650	11,365	11,36	11,36
Yen giapponese	2,1770	2,1770	2,18	2,1770	2,185	2,17	2,1770	2,177	2,17	2,17

Media dei titoli del 14 febbraio 1975

Rendita 5 % 1935	96,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,250
» 5 % (Città di Trieste)	88,275
» 5 % (Beni esteri)	89,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,475
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	81,900
» 6 % » » 1970-85	84,675
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,250
» poliennali 7 % 1978	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1975

Dollaro USA	637,65
Dollaro canadese	636,425
Franco svizzero	258,85
Corona danese	115 —
Corona norvegese	127,75
Corona svedese	160,39
Fiorino olandese	264,365
Franco belga	18,314
Franco francese	148,99
Lira sterlina	1524,90
Marco germanico	274,75
Scellino austriaco	38,72
Escudo portoghese	26,355
Peseta spagnola	11,365
Yen giapponese	2,177

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 13 aprile 1974 al 5 maggio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 812/74, n. 869/74, n. 946/74, n. 1002/74 e n. 1093/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 13-4-1974 al 26-4-1974	dal 27-4-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 5-5-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.991,47	4.251,35	4.386,63
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	8.358,17	8.358,17	8.358,17
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.991,47	4.251,35	4.386,63
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.991,47	4.251,35	4.386,63
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	15.196,93	15.196,93	15.196,93
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	15.196,93	15.196,93	15.196,93
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.206,14	5.545,77	5.722,34
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.991,47	4.251,35	4.386,63
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.206,14	5.545,77	5.722,34
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.991,47	4.251,35	4.386,63
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.206,14	5.545,77	5.722,34
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.991,47	4.251,35	4.386,63
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	4.958,37	5.281,62	5.449,65

(766)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Bobbio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 30 dicembre 1974, n. 1650, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bobbio (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 9 marzo 1974, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(797)

Approvazione del piano di zona del comune di Dozza

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 30 dicembre 1974, n. 1636, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Dozza (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 4 luglio 1974, n. 96.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(798)

Approvazione del piano di zona del comune di Soragna

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 30 dicembre 1974, n. 1643, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Soragna (Parma) adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1974, n. 37.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(800)

Approvazione del piano di zona del comune di Ro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 30 dicembre 1974, n. 1649, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ro (Ferrara) adottato con deliberazione consiliare 26 ottobre 1973, n. 72.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(799)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 1, in data 31 gennaio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze: modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale - concorsi, n. 11, in data 12 dicembre 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica degli antiparassitari, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 17 marzo 1975 ad eccezione della modificazione e proroga relativa all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze, ai tre concorsi presso l'istituto CNUCE, Pisa, al concorso presso il laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma, che scadranno il 2 marzo 1975 ed al concorso a due posti di aspirante ricercatore assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma, che scadrà il giorno 2 maggio 1975. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(1167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di infermiere di 3ª classe, tecnico di gabinetto di analisi di 3ª classe nel ruolo sanitario del personale della carriera esecutiva della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di infermiere di 3ª classe, tecnico di gabinetto di analisi di 3ª classe nel ruolo sanitario del personale della carriera esecutiva della Cassa marittima meridionale.

I posti di cui sopra potranno essere incrementati nei limiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato gli anni 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni.

C) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

H) Diploma di infermiere professionale rilasciato da scuola o convitto o diploma di ostetrica conseguito ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1252.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale in servizio presso la Cassa con rapporto di impiego di ruolo o con rapporto di impiego disciplinato dalla delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1970.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso redatta su carta da bollo da L. 700 (settecento) dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli e dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, dovrà essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, risultino spedite alla Cassa oltre il prescritto termine.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di infermiere professionale o del diploma di ostetrica e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche. Per i concorrenti con rapporto d'impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore generale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le comunicazioni della Cassa, inerenti al concorso, saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Cassa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

Prove di esame

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

La prova scritta si svolgerà, in Napoli, nei locali della Cassa marittima meridionale in via San Nicola alla Dogana n. 11, il giorno 24 giugno 1975 alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede sopra indicata e nel giorno stabilito dal presente bando senza alcun preavviso od invito.

La Cassa si riserva di variare la data dell'esame per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 6.

Votazione per superare le prove d'esame
Ammissione e convocazione al colloquio

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi nell'una e nell'altro.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami, ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 12, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli, i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istruzione secondaria di 1° grado in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di infermiere professionale o diploma di ostetrica, in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempre che non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato del godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente dalla procura della Repubblica e dalla pretura di circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicate se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

i) documento aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui l'interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di aver preso visione delle disposizioni del Regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova - Ammissione in ruolo

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova di sei mesi, l'interessato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Napoli, addì 20 marzo 1974

Il presidente: FEDERICO

ALLEGATO 1
(rif. art. 3 del bando)

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 NAPOLI

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . (1 e 2) e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventisette posti di infermiere di 3ª classe nel ruolo sanitario della carriera esecutiva di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito il . . presso . . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiere professionale o diploma di ostetrica conseguito il . . . presso . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . .;

g) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Cassa da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . .

. . . . .
(Firma) (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione.

(2) Se dipendente della Cassa indicare anche la data di assunzione, la qualifica e la sede presso cui presta servizio.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche. Per i concorrenti con rapporto di impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore generale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2
(rif. art. 5 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su:

nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene;

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiere; la deontologia professionale dell'infermiere: infermiere e medico, infermiere e malato, infermiere e pubblico;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso; esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

igiene del malato; l'igiene e la professione dell'infermiere; l'infermiere e l'educazione sanitaria;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni, agenti naturali di sterilizzazione, vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione e sulla profilassi delle principali malattie infettive (malattie esantematiche, difterite, poliomielite, tifo e paratifo, brucellosi, tubercolosi, malattie veneree);

nozioni generali sulle malattie sociali e sull'azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi, cardiopatie, malattie veneree).

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

principali fasciature;

prima immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

terapia iniettiva e perfusionale;

aerosolterapia;

fisioterapia;

somministrazione di ossigeno;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta e comprende inoltre:

a) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

b) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

c) nozioni di farmacologia:

1) le azioni generiche dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.);

2) gli stupefacenti, azioni, disposizioni vigenti in proposito;

3) tenuta dei vari medicinali; comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.

(740)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9 Industria, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire, con riferimento al 1973, un concorso per coprire un posto nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica industriale o in chimica (indirizzi organico ed inorganico chimico-fisico) o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (uff. concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico ed un colloquio secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti:

1) aldeidi, chetoni, carboidrati, mono e polisaccaridi;

2) colloidi, proteine, polipeptidi, amminoacidi, enzimi e fermentazioni;

3) fenoli polivalenti, ossiacidi, sostanze concianti naturali e sintetiche, alti polimeri;

4) cromo, ferro, zirconio e loro complessi, sali concianti minerali;

5) tecnologia dei processi di concia minerali;

6) tecnologia dei processi di concia vegetale e con sintetici;

7) tecnologia dei concianti minerali, naturali e sintetici;

8) aspetti generali della tecnologia dei manufatti in cuoio.

B) *Prova pratica* (con relazione scritta):

Prova di analisi chimica consistente nella determinazione quantitativa di un miscuglio di due o più elementi.

C) *Prova orale*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritta e pratica;

b) discussione su argomenti di chimica e tecnologia della industria conciaria e industrie affini;

c) interrogazione sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria;

d) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) traduzione in italiano dall'inglese ed altra dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato), relativa ad argomento dei quali si occupa la stazione sperimentale per l'industria delle pelli.

Art. 15.

Gli esami scritti avranno luogo in Napoli, presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale, 39, nei giorni 24 e 25 marzo 1975 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla

stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 93

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, perchè . . . (5);

8) di voler sostenere la prova di lingua . . (6) oltre quella di lingua inglese come previsto dal programma di esami.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . .

. . . (7).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici e dei risultati di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata nei conservatori di musica e negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto, che nel n. 20/21 del 16-23 maggio 1974 del Bollettino ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione sono stati pubblicati le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata nei conservatori di musica e istituti statali d'arte, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

disegno professionale per il grês con la direzione dei relativi laboratori;

disegno ed illustrazione di moda e per il costume con la direzione degli annessi laboratori;

disegno professionale per la porcellana con la direzione dei relativi laboratori;

disegno professionale per i rivestimenti ceramici edilizi con la direzione dei relativi laboratori;

decorazione del mobile;

incisione calcografica con la direzione del laboratorio e l'insegnamento della calcografia;

incisione del corallo;

architettura;

decorazione e cottura;

ferro; forgiatura e tiratura;

corno.

(1179)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe	punti	84,50	su 132
2. D'Ancona dott. Antonio	»	81,21	»
3. Bai dott. Piero Giuseppe	»	77,47	»
4. Seclì dott. Ernesto	»	77,09	»
5. Raglianti dott. Luigi	»	73,53	»
6. Marchiò dott. Eugenio	»	71,95	»
7. Mele dott. Marcello	»	70,50	»
8. Orlando Zon dott. Italo	»	70,25	»
9. Azzi dott. Palmiro	»	69,60	»
10. Boianelli dott. Fernando	»	69,22	»
11. Piceno dott. Emerico	»	67,40	»
12. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
13. Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(1138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 248 del 20 febbraio 1971 con cui è stato bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 7214 del 16 luglio 1971 con cui è stato stralciato dal concorso il posto della prima condotta medica di Novara Sicilia;

Visti i verbali relativi allo espletamento del concorso e la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione giudicatrice del concorso e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la suddetta graduatoria;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Con i poteri di legge;

Decreta

di approvare la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso indicato in premessa:

1. Miragliotta Antonino . . . . punti 59,260
2. Russo Vincenzo . . . . » 50,328
3. Caminiti Carmelo . . . . . . » 49,000
4. Minciullo Giuseppe . . . . . . » 48,623
5. Sangari Giuseppe . . . . . . » 48,000
6. De Luca Maria Luisa . . . . . . » 47,619

Il presente decreto viene trasmesso ai comuni interessati e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nei modi e termini di legge.

Messina, addì 10 gennaio 1975

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8932 del 10 gennaio 1975 con cui viene approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori assegnatari dei posti di condotta medica;

Vista la rinunzia del secondo classificato;

Visto l'ordine di scelta delle condotte indicate dai concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1970 i seguenti concorrenti:

1) Miragliotta Antonino della condotta di Quattro Masse, frazione del comune di Messina;
2) Russo Vincenzo: nessuna condotta per rinunzia;
3) Caminiti Carmelo della condotta di Castelmola;
4) Minciullo Giuseppe della condotta del centro di S. Marco D'Alunzio;
5) Sangari Giuseppe della condotta di Furnari;
6) De Luca Maria Luisa della II condotta di Rodì Milici, frazione Milici.

La condotta di Leni rimane scoperta e vacante.

Il presente decreto viene trasmesso al comune interessato per la pubblicazione per 8 giorni e per la nomina con deliberazione dei vincitori, nonchè alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Messina, addì 10 gennaio 1975

Il medico provinciale: GRASSI

(804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1181/G in data 2 maggio 1973, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1972;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Nocera Italo . . . . . . punti 65,080 su 120
2. Perretta Francesco . . . . . » 58,675 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Acquacanina, Apiro, Bolognola, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiuminata, Monte S. Martino, Serrapetrona e Visso.

Macerata, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 30 in data 7 gennaio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1972;

Considerato che ambedue i concorrenti inclusi nella graduatoria degli idonei hanno preventivamente rinunciato alle condotte poste a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorso indicato in narrativa è dichiarato senza esito per volontaria rinuncia dei candidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: PUCCI

(1079)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 129 in data 24 novembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie di Bolsena e Tarquinia vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 859 del 24 maggio 1974, modificato con ulteriore provvedimento n. 1382 del 25 ottobre 1974, concernenti la costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonché la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. La Rosa Fausto	punti	62,657	su 100
2. Scipioni Dante	»	58,208	»
3. Ciocchetti Mario	»	48,830	»
4. Pandolfi Giuseppe	»	45,670	»
5. Franzoni Eugenio	»	45,500	»
6. Giustozzi Pio Adriano	»	43,670	»
7. Arispici Mario	»	43,000	»
8. Travaglini Pasquale	»	41,670	»
9. Puccio Domenico Antonio	»	41,166	»
10. Lemmi Tersilio	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 5 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 173 in data 5 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie di Bolsena e Tarquinia, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine della graduatoria nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

La Rosa Fausto: condotta veterinaria di Tarquinia;

Scipioni Dante: condotta veterinaria di Bolsena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 5 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(1185)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1974, n. **16.**

Rifinanziamento della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, concernente: « Concessione di contributi ad istituzioni che gestiscono scuole e corsi per la formazione di personale sanitario in provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 35 milioni.

Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 35 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo della disponibilità finanziaria di pari importo iscritta al cap. 710 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(272)

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1974, n. **17.**

Ulteriore finanziamento delle leggi provinciali 23 agosto 1973, n. 30 « Concessione di prestiti agevolati di conduzione a favore degli imprenditori agricoli », del 29 agosto 1972, n. 24 « Provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano » e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31 « Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione » e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo di lire 125 milioni indicato all'art. 5 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, è aumentato, a partire dall'esercizio finanziario 1974, di lire 50 milioni.

Art. 2.

L'importo di lire 150 milioni indicato all'art. 4 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 45: « Emendamenti alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24 », è aumentato, a partire dallo esercizio finanziario 1974, di lire 50 milioni.

Art. 3.

Per l'esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1974, un nuovo limite di impegno di lire 135 milioni.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 235 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3200 — Spese e contributi per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica nel settore agricolo (leggi provincinali 29 agosto 1972, n. 24, e 13 settembre 1973, n. 45) . .	L. 50.000.000
Cap. 3250. — Concorso negli interessi su prestiti di conduzione a breve scadenza accordati a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e cooperative agricole (legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30)	» 50.000.000
Cap. 3732. — Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli od associati, operanti nei territori montani della provincia - I annualità . .	» 135.000.000
	L. 235.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 235.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 18.

Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere ed agevolare, nel pieno rispetto della tutela ambientale, la migliore utilizzazione delle risorse idrotermali ed idrominerali, dei giacimenti di profido, marmo, delle pietre naturali ornamentali, nonchè l'attività delle ricerche minerarie, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese incontrate per le seguenti realizzazioni:

a) progetti, studi e rilievi, anche in dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, topografici, riguardanti anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle persone, la valorizzazione dei giacimenti minerari e delle risorse idrotermali e idrominerali degli impianti e delle infrastrutture relativi;

b) lavori di ricerca mediante trivellazione, scavi a giorno o in sotterraneo;

c) opere di accesso, alloggi provvisori per gli addetti ai lavori impianti di compressione d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione d'acqua e di ventilazione, prime prove di trattamento, captazione di sorgenti e strutture connesse.

Le realizzazioni sopracitate vengono valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguate alle esigenze strettamente necessarie.

Detti benefici sono estesi anche quando trattasi di minerali di seconda categoria.

Art 2.

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati alla giunta provinciale in carta da bollo legale, corredate da progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa. L'ufficio minerario provinciale provvede sia all'istruttoria delle domande, come alla vigilanza ed accertamento in ordine all'attuazione dei lavori, dei progetti, studi o rilievi.

Art. 3.

La concessione del contributo è disposta con delibera della giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere.

Varianti al progetto originario possono essere disposte dalla amministrazione provinciale nel corso delle esecuzioni dei lavori, allorchè i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

Modifiche al progetto originario possono essere disposte anche a richiesta del beneficiario, purchè giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

Qualora le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportino aumenti di spesa, l'approvazione del nuovo progetto può essere disposta direttamente dall'assessore competente. In caso contrario si seguano le modalità di cui al precedente primo comma.

Art. 4.

La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione a realizzazione avvenuta, ovvero durante il corso dei lavori e delle prestazioni, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni medesime, previo accertamento da parte dell'ufficio minerario provinciale.

Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche, tecniche o ambientali, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere le realizzazioni o i lavori, il contributo viene ridotto in proporzione delle spese effettuate, seguendo le modalità di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Per i titolari dei permessi di ricerca e di giacimenti minerari, in caso di trasferimento totale o parziale o decadenza del titolo minerario, il contributo accordato può essere revocato, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere.

Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 6.

Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'amministrazione provinciale, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere.

Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dall'amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

Art. 7.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 1 e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei rispettivi giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri conseguenti la esecuzione e la pubblicazione di studi, ricerche, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, valendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permane la necessità delle relative spese.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di lire 50 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente e mediante utilizzo delle disponibilità di lire 10 milioni e di lire 15 milioni iscritte rispettivamente ai capitoli 3900 e 3905 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione V - Rubrica V

Cap. 3920. — Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali . . . L. 75.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 50.000.000

Capitoli soppressi:

Cap. 3900. — Spese per il miglior sfruttamento delle cave di porfido, marmo e pietre ornamentali, nonchè per la valorizzazione dei loro prodotti (art. 2, legge regionale 8 novembre 1968, n. 41) . . . . L. 10.000.000

Cap. 3905. — Interventi per promuovere, agevolare e stimolare l'attività delle ricerche minerarie in provincia (leggi regionali 20 marzo 1964, n. 17 e 8 novembre 1968, n. 41) . . . » 15.000.000

L. 75.000.000

Art. 11.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, e gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 19.

Concessione di contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro-loco - Integrazione della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24 e modifica della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere inoltre concessi sussidi sulla base di un motivato preventivo di spesa e di dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere, rilasciata dal tecnico che esegue il sopralluogo ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24, e negli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, si applicano anche relativamente alla concessione di sussidi.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La liquidazione dei contributi e sussidi è disposta dallo assessore al turismo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(273)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750470)